

La cartella di pagamento deve indicare i criteri di calcolo degli interessi sul debito tributario

di Vincenzo Cristiano (*)

In tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento degli interessi maturati su un debito tributario dev'essere motivata dal momento che il contribuente dev'essere messo in grado di verificare la correttezza del calcolo. Questa è la massima espressa dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 10481 del 3 maggio 2018 (**vedi pag. 675**).

Già in passato (1), con le sentenze n. 15554/2017 e n. 8651/2009, la Suprema Corte ha sottolineato che, in tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento relativa a un debito tributario deve essere motivata e, quindi, completa di ogni elemento. In particolare, il contribuente deve essere messo in grado di verificare, da un lato, la correttezza del calcolo degli interessi e, dall'altro, deve essere esplicitato il criterio di calcolo applicato dall'Esattore.

Dunque, è necessario - secondo i Supremi giudici - che vengano indicate le singole aliquote prese a base delle annualità, non essendo possibile inserire solo l'ammontare globale degli interessi dovuti.

La fattispecie in controversia e il percorso argomentativo

Ripercorrendo i fatti in controversia, nella fattispecie in disamina una contribuente si era vista notificare una cartella di pagamento scaturente da un atto di accertamento "a monte" per maggiore IRPEF. Nella cartella erano stati riportati gli interessi dovuti, ma senza l'indicazione dei criteri usati per il calcolo degli stessi.

Per tale ragione, la contribuente ricorreva in Commissione tributaria asserendo la lesione di tale principio motivazionale e lo stesso Collegio giudicante riteneva la cartella nulla, annullando di conseguenza gli interessi asseritamente dovuti.

Ritenendo la decisione viziata nella sostanza decisionale, l'Agenzia è ricorsa in Cassazione sul presupposto in diritto che non fosse necessaria alcuna esplicitazione dei criteri di calcolo degli interessi dovuti per duplice considerazione che, per un verso, gli interessi sono rigidamente predetermi-

(*) Avvocato, Senior Associate, AC - Avvocati e Commercialisti, www.actaxlaw.com.

Nota (1) — Sui vizi delle cartelle di pagamento per scarsa chiarezza o carente motivazione, vedi: C.T.R. del Piemonte, Sez. XXXVIII, Sent. n. 38 del 24 settembre 2008 (in *"Finanza & Fisco"* n. 8/2009, pag. 781); C.T.R. della Puglia, Sez. VIII, Sent. n. 61 del 27 maggio 2011 (in *"Finanza & Fisco"* n. 34/2011, pag. 2980); C.T.R. della Lombardia, Sez. XLIV, Sent. n. 1676 del 21 aprile 2015 (in *"Finanza & Fisco"* n. 19/2015, pag. 1453); C.T.P. di Roma, Sez. LIX, Sent. n. 11763 del 29 maggio 2015 (in *"Finanza & Fisco"* n. 11/2015, pag. 734).

nati per legge, sia perché la cartella viene redatta secondo un modello ministeriale che non prevede siffatta specificazione.

La Corte di Cassazione si è espressa affermando che l'obbligo di motivazione (2) della cartella di pagamento deve intendersi esteso anche all'indicazione e alla comprensione delle modalità di calcolo degli interessi e dei compensi di riscossione di cui viene intimato il pagamento.

Ed invero, la conseguenza della mancata indicazione, sulla cartella di pagamento, del dettaglio del calcolo degli interessi addebitati, integra un difetto di motivazione che deve essere annullato limitatamente a tali importi.

Di contro, non è onere del cittadino ricostruire le motivazioni dell'atto, e quindi del calcolo degli interessi, attingendo a nozioni giuridiche che esulino dalla sua sfera di competenza e di pertinenza: per cui, l'indicazione dell'anno d'imposta, del provvedimento da cui derivano gli interessi o il richiamo alle norme in base a cui gli stessi sono stati calcolati non è sufficiente a rispondere all'obbligo di motivazione di cui all'articolo 7 dello Statuto del contribuente (3).

È indubbio che tale disposizione è finalizzata ad assicurare al contribuente un consapevole esercizio del diritto di difesa, garantendogli la possibilità di avere esatta conoscenza degli atti a lui destinati e di essere in grado di conoscere la pretesa tributaria nei

suoi elementi essenziali per poterne efficacemente contestare sia l'*an* che il *quantum*.

Inoltre, dal punto di vista processuale, la motivazione dell'atto delimita la materia del contendere nel successivo eventuale giudizio avverso la cartella di pagamento o l'atto impositivo, in quanto la valutazione della legittimità o meno della pretesa viene effettuata dal Giudice analizzando i presupposti motivazionali adottati dall'ente impositore a suo fondamento, che non sembrano essere suscettibili di modificazioni ed integrazioni successive.

Ritornando al caso in discussione, come anticipato nelle premesse, nel decidere la controversia, gli Ermellini richiamano anche la decisione n. 8651 del 2009 con la quale veniva rigettato un ricorso prodotto dall'Amministrazione Finanziaria, avverso una sentenza di secondo grado che aveva rilevato il difetto di motivazione della cartella per la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.

Siffatta linea interpretativa è stata confermata anche dalla sentenza n. 4516 del 2012. Ed invero, con tale decisione, infatti, la Suprema Corte ha stabilito che la cartella di pagamento non può limitarsi a riportare la cifra globale degli interessi dovuti. Al contrario, in essa deve essere indicato come si è arrivati a un dato calcolo, specificando le singole aliquote a base delle varie annualità prese in considerazione. L'operato dell'Ufficio, dunque, "non deve risultare

Nota (2) — Il dato normativo generale da cui prende le mosse la Corte di Cassazione è costituito senza dubbio dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nota come lo «*Statuto dei diritti del Contribuente*».

Orbene la citata disposizione normativa, nel primo comma, sancisce a chiare lettere che «*Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ..., indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama*».

Nel secondo comma il detto art. 7 prevede che «*Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:*

a) *l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;*

b) *l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;*

c) *le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.*».

Al terzo comma la ripetuta disposizione prevede che «*Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria*».

Nota (3) — Secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte anche le cartelle devono essere motivate allo scopo di consentire al contribuente un non eccessivamente difficoltoso esercizio del diritto di difesa posto che alla cartella di pagamento si devono applicare i principi generali indicati in ogni provvedimento amministrativo dall'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successivamente recepiti dall'art. 7 dello Statuto, ponendosi una diversa interpretazione della norma in insanabile contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione (cfr. Cass. nn. 15638/2004 — in «*Finanza & Fisco*» n. 37/2004, pag. 3189, 18415/2005 — in «*Finanza & Fisco*» n. 40/2005, pag. 3504, 22997/2010 — in «*Finanza & Fisco*» n. 40/2010, pag. 3588, 19802/2012 — in «*Finanza & Fisco*» n. 5/2013, pag. 274, 18253/2013 — in «*Finanza & Fisco*» n. 29/2013, pag. 2254).

ricostruibile soltanto attraverso difficili indagini” che non competono al contribuente, perché se così fosse risulterebbe violato il diritto di difesa del destinatario dell’atto. È irrilevante, peraltro, che la cartella sia stata emessa sulla base di una sentenza divenuta definitiva e che gli interessi siano stati calcolati ai sensi dell’articolo 20 del D.P.R. n. 602 del 1973 («*Interessi per ritardata iscrizione a ruolo*»).

Insomma, ad avviso della Suprema Corte, gli atti della riscossione devono essere adeguatamente motivati anche per la parte concernente agli interessi perché ciò consente al contribuente di approntare una difesa efficace per l’eventuale contenzioso.

Da tutto ciò discende, che ben si può parlare di motivazione (4) adeguata allorché l’atto di riscossione contenga indicazioni sufficienti a consentire al contribuente l’agevole identificazione della causale delle somme pretese dall’Amministrazione Finanziaria, mentre non si può invocare l’equipollenza tra la corretta indicazione di tali elementi nell’atto impugnato e la conoscenza che, di fatto, di essi abbia avuto il contribuente, essendo piuttosto necessario il corretto adempimento dell’obbligo di motivazione del ruolo e della cartella (vedasi Cass., n. 11446 del 2006 e n. 15188 del 2013).

La “*check list*” da adottare

Sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Suprema Corte, la domanda che nasce spontanea è: come bisogna agire quindi? Semplice.

Se la cartella esattoriale è incompleta, bisogna proporre ricorso entro 60 giorni. Nel ricorso è necessario evidenziare che, nel calcolo degli interessi, l’Esattore non ha precisato in base a quali aliquote è arrivato, anno dopo anno, all’importo totale.

Ma cosa si intende, più in particolare, con “criterio di calcolo degli interessi”? Significa sostanzialmente che nel calcolo delle somme richieste al contribuente deve essere riportato l’importo complessivo dovuto a titolo di capitale e di interessi, ma deve essere esplicitato anche il criterio di calcolo applicato dall’esattore, in base cioè a quali aliquote si è arrivati, anno dopo anno, al totale.

Di frequente nelle cartelle di pagamento viene indicato nella pagina iniziale:

- (i) l’importo dovuto a titolo di imposta, poi
- (ii) l’ammontare complessivo degli interessi (maturati dall’anno di maturazione del debito sino all’iscrizione a ruolo della somma) e, da ultimo,
- (iii) le spese di notifica.

Se da nessuna parte della cartella viene indicato il tasso di interesse applicato anno dopo anno e se, soprattutto, la lacuna non viene sanata neanche nella/e successiva pagina della cartella dove vi è un ulteriore dettaglio, ne discende che una cartella di questo tipo potrebbe essere contestata e il contribuente avrebbe buoni margini per vincere la causa (resta fermo il principio secondo cui ogni giudice può avere una interpretazione differente dagli altri colleghi e dalla stessa Cassazione).

In conclusione, si può parlare, quindi, di motivazione adeguata quando l’atto di riscossione contenga indicazioni sufficienti a consentire al contribuente l’agevole identificazione della causale delle somme pretese dall’Amministrazione finanziaria, mentre non si può invocare l’equipollenza tra la corretta indicazione di tali elementi nell’atto impugnato e la conoscenza che, di fatto, di essi abbia avuto il contribuente, essendo piuttosto necessario il corretto adempimento dell’obbligo di motivazione del ruolo e della cartella nel suo impianto completo.

Nota (4) — Sull’argomento in disamina, anche la C.T.R. del Piemonte con la sentenza n. 92/36/12 ha dichiarato la nullità della cartella di pagamento che non contiene indicazioni dettagliate in ordine alle modalità di determinazione degli interessi maturati sulla somma pretesa.

Nel caso trattato dal giudice piemontese, il contribuente aveva chiesto l’annullamento di una cartella relativa all’IVA per il 2006, sul presupposto della mancata indicazione delle modalità del calcolo degli interessi in violazione dell’articolo 1283 del Codice civile.

La C.T.P. di Torino ha ritenuto effettivamente che la cartella non fosse stata prodotta in modo conforme alle regole, poiché priva di alcuni elementi “indispensabili-necessari e previsti”. La C.T.R. del Piemonte ha confermato la statuizione del primo giudice perché “... dall’esame della cartella di pagamento non si riesce a comprendere quale sia il tasso degli interessi applicato, né il metodo di calcolo, vale a dire se si applica la capitalizzazione semplice degli stessi o quella composta e, qualora si applichi quest’ultima qual è il periodo di riferimento”. Questi elementi sono fondamentali, ad avviso della C.T.R. del Piemonte, “... per evitare delle pratiche non in linea con la legislazione vigente e sanzionate da tante sentenze della Suprema Corte di Cassazione”. Di qui il rigetto dell’appello proposto dell’Amministrazione Finanziaria.

Cartella esattoriale emessa a seguito di sentenza irrevocabile. Necessaria l'esplicitazione dei criteri di calcolo degli interessi

*Corte Suprema di Cassazione - Sezione VI Civile - T - Ordinanza (CAS) n. 10481
del 3 maggio 2018*

Presidente: Cirillo, Relatore: Luciotti

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - Cartella esattoriale emessa a seguito di sentenza irrevocabile su ricorso avverso avviso di accertamento - Motivazione - Debito tributario - Interessi - Esplicitazione dei criteri di calcolo - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Annullamento della predetta cartella limitatamente all'importo degli interessi dovuti - Art. 3, della L 07/08/1990, n. 241 - Art. 7, della L 27/07/2000, n. 212

In tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento degli interessi maturati su un debito tributario deve essere motivata, non rilevando che il debito sia stato riconosciuto in una sentenza passata in giudicato, dal momento che il contribuente deve essere messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi.

Conf.: Cass., Sez. V, Sent. n. 8651/2009; Sez. VI-5, Ord. n. 15554/2017

Vedi: Cass. nn. 15638/2004 (in "Finanza & Fisco" n. 37/2004, pag. 3189), 18306/2004, 2819/2005, 18415/2005 (in "Finanza & Fisco" n. 40/2005, pag. 3504), 11251/2007, 26330/2009, 22997/2010 (in "Finanza & Fisco" n. 40/2010, pag. 3588), 19802/2012 (in "Finanza & Fisco" n. 5/2013, pag. 274), 17682/2013; 18253/2013 (in "Finanza & Fisco" n. 29/2013, pag. 2254)

Nel testo integrale

La Corte Suprema di Cassazione, Sez. VI Civile Tributaria, composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Dott. Ettore Cirillo (Presidente), Dott. Lucio Luciotti (Relatore/Consigliere), Dott. Enrico Manzoni, Dott. Lucio Napolitano, Dott. Luca Solaini (Consiglieri), ha pronunciato la seguente

Ordinanza

sul ricorso iscritto al n. ---/2017 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. ---, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dal-

l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

(ricorrente)

contro

C.M.P.;

(intimata)

avverso la sentenza n. 7664/32/2016 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata l'1/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio non partecipata del 21.03.2018 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Rilevato

— che l’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi nei confronti di C.M.P., che resta intimata, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale la C.T.R., in controversia relativa ad impugnazione di cartella di pagamento recante iscrizione a ruolo delle somme dovute dalla contribuente ai fini IRPEF per l’anno 1996 così come risultanti da un avviso di accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza irrevocabile (n. 2781/46/2014), annullava la predetta cartella limitatamente all’importo degli interessi dovuti, mancando l’indicazione dei criteri di calcolo;

— che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-*bis* cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

— che il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata;

Considerato

— che è infondato e va rigettato il primo motivo di ricorso con cui la difesa erariale, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, comma 1, 20 e 25, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973, sostiene che avevano errato i giudici di appello nel ritenere necessaria l’esplorazione nella cartella di pagamento, peraltro redatta secondo l’approvato modello ministeriale, dei criteri di calcolo degli interessi, essendo gli stessi rigidamente predefiniti per legge;

— che, invero, il motivo in esame si pone in aperta contraddizione con il principio giurisprudenziale, più volte

ribadito da questa Corte e dal quale non v’è ragione di discostarsi, secondo cui, “in tema di riscossione delle imposte sul reddito, **la cartella di pagamento degli interessi maturati su un debito tributario dev’essere motivata** [...] dal momento che il contribuente dev’essere messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi” (Cass. n. 8651 del 2009 e n. 15554 del 2017);

— che il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della legge n. 212 del 2000 e 3 della legge n. 241 del 1990, per avere la C.T.R. sancito la nullità della cartella per omessa allegazione alla stessa della sentenza definitiva emessa nel giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento, deve ritenersi assorbito, essendo comunque inammissibile perché diretta a censurare una *ratio decidendi* non rinvenibile nella predetta statuizione, in quanto il riferimento alla questione della necessaria allegazione alla cartella di pagamento della sentenza definitiva sul credito erariale si spiega per il fatto che la C.T.R. opera una mera riproduzione della motivazione della sentenza di questa Corte n. 8651 del 2009, sopra citata, che anche di tale questione tratta, ma senza assumerla a fondamento della propria decisione;

— che, conclusivamente, il ricorso va rigettato senza necessità di provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio dell’intimata, mentre risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-*quater*, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 21/03/2018